



Ordinanza del DDPS concernente la misurazione ufficiale (OMU-DDPS)

del ...

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS),

visti gli articoli 4 capoverso 2, 5 capoverso 2, 6 capoverso 1, 24 capoverso 3, 31 capoverso 2, 36 capoverso 2, 44 capoverso 2, 46b capoverso 2, 51 capoverso 3 e 56 capoverso 4 dell'ordinanza del 18 novembre 1992¹ concernente la misurazione ufficiale (OMU),

ordina:

Sezione 1: Contenuto della misurazione ufficiale

Art. 1 Segni

I segni della misurazione ufficiale designano i punti fissi e i segni di terminazione sul terreno.

Art. 2 Punti fissi

¹ I punti fissi sono punti di riferimento della misurazione ufficiale, determinati mediante misurazioni e procedure di aggiustamento nel sistema di riferimento della misurazione nazionale e contrassegnati in modo duraturo e univoco sul terreno da segni fissi.

² I punti fissi planimetrici sono determinati dalla loro posizione. I punti fissi altimetrici sono definiti in base alla loro posizione e altezza.

³ I punti fissi planimetrici sono suddivisi in punti fissi planimetrici della misurazione nazionale (categoria 1: PFP1) e punti fissi planimetrici della misurazione ufficiale (categoria 2: PFP2, categoria 3: PFP3).

⁴ I punti fissi altimetrici sono suddivisi in punti fissi altimetrici della misurazione nazionale (categoria 1: PFA1) e punti fissi altimetrici della misurazione ufficiale (categoria 2: PFA2, categoria 3: PFP3).

AS

¹ RS 211.432.2

⁵ La posizione e il numero dei punti fissi sono determinati dalle esigenze di tenuta a giorno.

⁶ La Direzione federale delle misurazioni catastali (D+M) emana istruzioni sui dettagli dei requisiti per i punti di controllo.

Art. 3 Dati: contenuto

I dati della misurazione ufficiale contengono i dati del piano per il registro fondiario (art. 7 OMU) e ulteriori informazioni, in particolare i dati su:

- a. i segni;
- b. gli edifici esistenti, pianificati o progettati in conformità con gli articoli 2 lettera b e 7 capoverso 1 lettere a e b nonché capoverso 2 dell'ordinanza del 9 giugno 2017² sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni nonché le altre costruzioni e installazioni esistenti, pianificate e progettate;
- c. le vie di circolazione esistenti, pianificate o progettate;
- d. i corpi d'acqua;
- e. le altre caratteristiche della superficie terrestre;
- f. altri oggetti, nella misura in cui sono importanti per lo sfruttamento del fondo, per la misurazione ufficiale o per la produzione di prodotti derivati della misurazione ufficiale (art. 6);
- g. il nome geografico;
- h. le suddivisioni tecniche e amministrative.

Art. 4 Dati: precisione

¹ I dati della misurazione ufficiale devono avere una precisione differenziata e adeguata all'uso.

² I seguenti gradi di tolleranza (GT) si applicano ai requisiti di precisione dei dati per le aree specificate di seguito:

- a. GT 1: aree urbane;
- b. GT 2: zone di costruzione e aree edificate;
- c. GT 3: aree agricole e forestali intensamente sfruttate;
- d. GT 4: aree agricole e forestali sfruttate in modo estensivo;
- e. GT 5: Zone di estivazione e zone improduttive.

³ I Cantoni sono responsabili dell'assegnazione delle aree.

⁴ Per i dati del piano per il registro fondiario, la D+M e l'Ufficio federale per il diritto del registro fondiario e del diritto fondiario (UFRF) emanano istruzioni comuni sui requisiti minimi di precisione e affidabilità dei dati per ogni grado di tolleranza. Per gli altri dati della misurazione ufficiale, la D+M emana istruzioni su questi requisiti.

² RS 431.841

Art. 5 Documenti tecnici e amministrativi

¹ I documenti tecnici e amministrativi della misurazione ufficiale sono:

- a. i verbali d'esame;
- b. gli originali della documentazione di misurazione;
- c. la documentazione di lavoro e i documenti dei controlli di qualità;
- d. il confronto delle aree in caso di rinnovo;
- e. il rapporto dell'imprenditore.

² La D+M emana istruzioni sui dettagli, in particolare sul contenuto, la forma e la presentazione dei documenti.

Art. 6 Prodotti ufficiali derivati

I seguenti prodotti ufficiali sono derivati dai dati della misurazione ufficiale:

- a. piano di situazione;
- b. piano di base;
- c. presentazione dei dati sotto forma di modello dei geodati semplificato (art. 13);
- d. notifiche della misurazione ufficiale a terzi.

Sezione 2: Modello dei geodati**Art. 7** Principi

¹ Il modello dei geodati della misurazione ufficiale è orientato alle esigenze degli utenti.

² È strutturato in forma modulare in modo che i singoli moduli possano essere modificati e integrati in modo possibilmente indipendente gli uni dagli altri.

³ Nel limite del possibile, la modellizzazione deve essere confrontata con altri geodati di base di diritto federale che contengono gli stessi oggetti o oggetti simili. Gli oggetti dei modelli di geodati di altri geodati di base di diritto federale possono essere incorporati nel modello dei geodati della misurazione ufficiale se soddisfano i requisiti della misurazione ufficiale.

⁴ Il modello dei geodati include modelli di rappresentazione per:

- a. il piano di situazione;
- b. il piano per il registro fondiario;
- c. il piano di mutazione;
- d. il piano di base;
- e. altre visualizzazioni.

⁵ La D+M emana istruzioni sul modello dei geodati con i relativi modelli di rappresentazione ai sensi degli articoli 9-11 dell'ordinanza del 21 maggio 2008³ sulla geoinformazione (OGI).

⁶ Il modello dei geodati e i modelli di rappresentazione sono pubblicati su Internet.

Art. 8 Linguaggio di descrizione

Il linguaggio di descrizione del modello dei geodati corrisponde alla norma eCH-0031 INTERLIS 2 concernente il manuale di riferimento (stato 7 settembre 2016)⁴.

Art. 9 Oggetti

¹ Gli oggetti nel modello dei dati possono presentare le seguenti geometrie:

- a. punti;
- b. rette e archi;
- c. aree;
- d. volumi.

² Ogni oggetto possiede un identificatore unico e immutabile.

³ Ogni oggetto deve indicare la data della sua ultima modifica.

⁴ Per tutti gli altri aspetti si applica la norma eCH-0129 relativa al referenziamento di oggetti (versione 4.0 del 7 giugno 2017)⁵.

Art. 10 Metadati

Il modello dei dati deve supportare la raccolta, l'aggiornamento e la gestione dei seguenti metadati per tutti i beni immobili, tutti i diritti per sé stanti e permanenti ai fondi differenziati secondo la superficie, nonché per tutte le miniere:

- a. stato della misurazione (analogico, digitale o non misurato);
- b. informazioni sulle responsabilità, come i nomi e gli indirizzi dei geometri revisori, e indicazioni sulla presentazione dei dati;
- c. informazioni sul registro fondiario (distretto del registro fondiario, indirizzo dell'ufficio del registro fondiario);
- d. informazioni sui lavori in corso;
- e. dati statistici relativi al Comune.

Art. 11 Verifica della conformità del modello

¹ La D+M mette a disposizione su Internet uno strumento con cui è possibile verificare la conformità dei dati al modello dei geodati.

³ RS 510.620

⁴ Questa norma può essere consultata gratuitamente su Internet all'indirizzo www.ech.ch.

⁵ Questa norma può essere consultata gratuitamente su Internet all'indirizzo www.ech.ch.

² Effettua una verifica periodica della qualità dei dati al fine di garantire la qualità; può pubblicare i risultati sommari di questa verifica.

Art. 12 Modifiche

¹ La D+M comunica ai Cantoni le modifiche del modello dei geodati e le pubblica su Internet.

² Fissa un termine per l'attuazione delle modifiche da parte dei Cantoni.

Art. 13 Modello dei geodati semplificato

¹ La D+M prescrive un modello dei geodati semplificato derivato dal modello dei geodati della misurazione ufficiale. Nel fare ciò, tiene conto della presentazione semplificata dei dati in vari formati di trasferimento dati comunemente utilizzati.

² Pubblica il modello dei geodati semplificato su Internet.

³ Se modifica il modello dei geodati, adatta contemporaneamente il modello dei geodati semplificato ad esso.

⁴ I Cantoni utilizzano la versione adattata al modello dei geodati per la presentazione dei dati nel modello dei geodati semplificato.

Sezione 3: Lavori della misurazione ufficiale

Art. 14 Cicli della tenuta a giorno periodica

¹ I cicli della tenuta a giorno periodica si basano su:

- a. possibili sinergie con altri lavori;
- b. le esigenze degli utenti in termini di attualità;
- c. circostanze regionali.

² Le tenute a giorno periodiche possono essere eseguite individualmente per moduli specifici.

³ Nelle seguenti zone si applicano i seguenti cicli:

- a. nelle zone di estivazione e nelle aree improduttive: 5–12 anni;
- b. in tutte le altre zone: 3–6 anni.

⁴ La D+M emana istruzioni concernenti i dettagli della tenuta a giorno.

Art. 15 Misure in seguito a eventi naturali

Dopo un evento naturale, viene effettuata il più rapidamente possibile una tenuta a giorno straordinaria per la zona colpita. Questa include tutte le misure necessarie per il ripristino della misurazione ufficiale.

Art. 16 Conversione di opere militari all'uso civile

- ¹ Le opere militari convertite all'uso civile sono incluse nella misurazione ufficiale.
- ² Il servizio competente presso il DDPS conferisce il mandato per la tenuta a giorno della misurazione ufficiale.
- ³ Con la conversione all'uso civile, la struttura viene esonerata dall'ambito di applicazione dell'ordinanza del 2 maggio 1990⁶ concernente la protezione delle opere militari e le informazioni sull'opera vengono declassificate.
- ⁴ I costi della tenuta a giorno sono a carico dell'esercito.

Sezione 4: Amministrazione della misurazione ufficiale**Art. 17** Principi

- ¹ L'amministrazione della misurazione ufficiale comprende le misure organizzative e tecniche per la gestione dei dati, la disponibilità a lungo termine, l'archiviazione, la storicizzazione e la conservazione del valore dei dati della misurazione ufficiale e dei documenti tecnici e amministrativi.
- ² L'unità più piccola per la gestione dei dati e dei documenti tecnici e amministrativi della misurazione ufficiale è il Comune; deve essere possibile rendere disponibili i dati e i documenti Comune per Comune.
- ³ Il servizio di vigilanza cantonale sulle misurazioni verifica periodicamente il rispetto delle prescrizioni relative all'amministrazione della misurazione ufficiale, in particolare la garanzia della sicurezza delle informazioni.

Art. 18 Sicurezza delle informazioni

- ¹ Chi gestisce i dati della misurazione ufficiale deve garantire la sicurezza dei dati e delle informazioni in applicazione delle norme ISO/IEC 27001:2013 e ISO/IEC 27005:2018⁷.
- ² I dati originali devono essere gestiti in un'infrastruttura di dati situata in Svizzera. L'operatore dell'infrastruttura di dati deve avere la propria sede in Svizzera. Deve essere garantito per contratto che il servizio di vigilanza cantonale sulle misurazioni abbia accesso ai dati in ogni momento.
- ³ Il servizio di vigilanza cantonale sulle misurazioni verifica la sicurezza delle informazioni:
 - a. per le imprese certificate secondo la norma ISO/IEC 27001:2013, verificando che la certificazione sia aggiornata;

⁶ RS 510.518.1

⁷ Le norme possono essere consultate gratuitamente e ottenute a pagamento presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch.

- b. per tutte le altre imprese, verificando il rispetto della norma ISO/IEC 27001:2013 in applicazione della norma ISO/IEC 27004:2016.

Art. 19 Controllo di qualità in caso di cambiamenti nell'insieme di dati

¹ Dopo una modifica dell'insieme di dati, il servizio responsabile della modifica controlla il nuovo insieme di dati con lo strumento secondo l'articolo 11 capoverso 1.

² Il risultato riferito del controllo di qualità è un documento di controllo di qualità secondo l'articolo 5 capoverso 1 lettera c.

Art. 20 Archiviazione e storicizzazione

¹ I Cantoni emanano una concezione in materia di archiviazione secondo l'articolo 16 paragrafo 2 OGI⁸ e disciplinano la storicizzazione per:

- a. i dati della misurazione ufficiale;
- b. le suddivisioni tecniche e amministrative;
- c. i documenti di mutazione;
- d. le componenti e le basi della misurazione ufficiale secondo il vecchio regime.

² La D+M emana istruzioni concernenti l'archiviazione e la storicizzazione. Consulta l'UFRF prima dell'emanazione di queste istruzioni.

Art. 21 Manutenzione dei segni

I Cantoni assicurano la protezione e la manutenzione dei segni, a meno che ciò non sia compito della misurazione nazionale.

Art. 22 Estratti

¹ Un estratto consiste in una rappresentazione analogica o digitale del contenuto dei dati della misurazione ufficiale relativi ad almeno un bene immobile o un diritto per sé stante e permanente.

² Su richiesta, un estratto contiene solo singoli moduli del modello dei geodati, ma sempre i confini del bene immobile o del diritto per sé stante e permanente.

³ La D+M emana istruzioni concernenti il contenuto e la presentazione degli estratti della misurazione ufficiale.

Sezione 5: Organizzazione e svolgimento

Art. 23 Piano di attuazione cantonale

Il piano di attuazione cantonale fornisce informazioni sulla natura, la portata, le scadenze e i costi dei lavori di misurazione ufficiale, in particolare su:

⁸ RS 510.620

- a. i lavori di primo rilevamento;
- b. i lavori di rinnovo;
- c. particolari adeguamenti di interesse nazionale eccezionalmente importante;
- d. la tenuta a giorno periodica;
- e. la sostituzione delle numerazioni provvisorie con un primo rilevamento o un rinnovo;
- f. i progetti pilota;
- g. la stima generale dei costi.

Art. 24 Notifiche a terzi

Alle notifiche della misurazione ufficiale a terzi (art. 6 lett. d) si applica la norma eCH-0131 (versione 2.0 del 7 giugno 2017)⁹.

Art. 25 Consegna dei dati nel modello dei geodati semplificato

Su richiesta del Cantone, la D+M consegna i dati della misurazione ufficiale nel modello dei geodati semplificato (art. 13).

Sezione 6: Disposizioni finali**Art. 26** Passaggio dal vecchio al nuovo regime: primo rilevamento nel caso di misurazioni riconosciute definitivamente

¹ Le misurazioni riconosciute definitivamente ed eseguite secondo le disposizioni precedenti il 15 dicembre 1910 sono oggetto di un primo rilevamento secondo le nuove disposizioni.

² Le altre misurazioni riconosciute definitivamente ed eseguite secondo le disposizioni precedenti il 10 giugno 1919 sono oggetto di un primo rilevamento secondo le presenti disposizioni quando:

- a. le tolleranze originali per le poligonali e i punti di dettaglio superano quelle del 1919 o
- b. il rilievo di dettaglio è stato eseguito con la tavoletta nella zona di istruzione II con tolleranze che superano quelle del 1919.

Art. 27 Passaggio dal vecchio al nuovo regime: numerazione provvisoria

Gli articoli 5 lettera f, h e i, 61 capoverso 2, 7 e 89–108 dell'Ordinanza tecnica del DDPS del 10 giugno 1994¹⁰ sulla misurazione ufficiale restano validi per la numerazione provvisoria.

⁹ Questa norma può essere consultata gratuitamente su Internet all'indirizzo www.ech.ch.

¹⁰ RU 1994 1864, 2003 514, 2008 2759

Art. 28 Mantenimento in vigore del diritto secondo il vecchio regime

Ai lavori eseguiti o continuati sotto il vecchio regime continuano a essere applicate:

- a. l'istruzione del 24 dicembre 1927¹¹ 121 per l'allestimento dei piani corografici nelle misurazioni catastali;
- b. le prescrizioni del 28 novembre 1974¹² per la riproduzione e l'aggiornamento del piano corografico delle misurazioni catastali;
- c. le direttive del 28 novembre 1974¹³ per l'applicazione dell'informatica nella misurazione catastale.

Art. 29 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza tecnica del DDPS del 10 giugno 1994¹⁴ sulla misurazione ufficiale è abrogata. n

Art. 30 Disposizioni transitorie

¹ La conversione del linguaggio di descrizione dalla norma SN 612030 (edizione 1998, relativa alla misurazione e alla geoinformazione - INTERLIS 1), alla norma eCH-0031 INTERLIS 2, relativa al manuale di riferimento (stato 7 settembre 2016), deve essere completata entro il

² L'esercito si assume i costi della tenuta a giorno della misurazione ufficiale delle opere militari convertite all'uso civile tra il 1° luglio 2008 e l'entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 31 Entrata in vigore

La presente istruzione entra in vigore il

...

Dipartimento federale della difesa, della
protezione della popolazione e dello sport

Viola Amherd

¹¹ [CS 2 613; RU 1955 801 art. 22, 1975 109 art. 20 cpv. 1]

¹² [RU 1975 109]

¹³ [RU 1975 115]

¹⁴ RU 1994 1864, 2003 514, 2008 2759